



# **COMUNE DI SELVA DI CADORE**

## **REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Approvato con D.C.C. n° 28 del 27.11.2015, aggiornato con D.C.C. n. 18 del 31.08.2017, modificato con D.C.C. n° 24 del 08.11.2017, n° 30 del 22.12.2017, n° 7 del 19.03.2020, n° 35 del 29.12.2021, n° 38 del 25.11.2022.**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

- 1) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Selva di Cadore ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo n.23/2011.
- 2) Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi di gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2**

### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

- 1) L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Selva di Cadore, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- 2) L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 dicembre 2017.  
L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive (come definite dalla legge regionale in materia di turismo e dalla L.R. di disciplina dell'esercizio dell'attività agrituristica) ubicate nel territorio del Selva di Cadore.
- 3) Le tariffe sull'imposta di soggiorno sono fissate annualmente dall'Amministrazione.
- 4) Rientrano altresì nel campo di applicazione dell'imposta le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017.

## **Articolo 3**

### **Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

- 1) L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Selva di Cadore, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
- 2) I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
  - il gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 2, commi 2 e 4;
  - il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter del D.L. 50/2017 convertito in Legge n. 96 del 2017;
  - l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017 convertito in Legge n. 96 del 2017.

## **Articolo 4**

### **Esenzioni**

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Selva di Cadore e iscritti all'AIRE;
  - b) i minori entro il 12° (dodicesimo) anno di età;
  - c) i portatori di handicap;
  - d) gli appartenenti alle forze dell'ordine e della protezione civile che pernottano per esigenze di servizio in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione;

- e) tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale, gli appartenenti alle associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione;
- f) i lavoratori dipendenti o imprenditori che soggiornano nel Comune di Selva di Cadore o nei Comuni limitrofi per motivi di lavoro.

## **Articolo 5**

### **Misura dell'imposta**

- 1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
- 2) Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000 n.267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
- 3) Nelle strutture di cui all'art.2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di giorni dieci consecutivi.
- 4) Nelle strutture extra-alberghiere e nelle strutture ricettive all'aperto, con contratti superiori ad 1 mese, la Giunta Comunale potrà stabilire un'imposta fissa dovuta per ogni mese di contratto, intero o parziale, da versare da parte del solo titolare del contratto, per ciascuna unità abitativa o piazzola, anche in un'unica soluzione.

## **Articolo 6**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

- 1) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Selva di Cadore sono tenuti ad informare i propri ospiti, esponendo in appositi spazi un cartellino plurilingue, redatto e fornito dall'Amministrazione, relativo all'applicazione, all'entità e all'esenzione dell'imposta di soggiorno.
- 2) I soggetti indicati all'art. 3, comma 2 dichiarano all'ufficio tributi del Comune di Selva di Cadore entro il 31/01 e 31/05 di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato ed il numero delle presenze imponibili ed esenti relativi al periodo precedente (periodi dal 01/01 al 30/04 e dal 01/05 al 31/12).  
La dichiarazione è effettuata e trasmessa al Comune con modalità telematica.
- 3) Al fine di garantire la tutela dei dati, degli atti, dei documenti, delle informazioni e delle notizie di cui al comma 2 dell'art. 6 e al comma 2, punto a) e b) dell'art. 8, il Comune provvede, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, alla emanazione di apposite disposizioni che ne regolano la raccolta, l'elaborazione, l'accesso, l'analisi, l'utilizzo e la tutela.
- 4) Il gestore della struttura ricettiva compila e consegna al Comune entro i termini di legge di ogni anno il conto giudiziale (modello 21 approvato con D.P.R. 194/1996) nel quale vanno registrati per cassa tutti i versamenti fatti al Comune nell'anno solare precedente.
- 5) Il gestore rilascia all'utente finale ricevuta tramite software proprio o dato in dotazione o tramite blocchetto ricevute in triplice copia fornito dall'Amministrazione.
- 6) I soggetti indicati all'art. 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e sono responsabili della presentazione della dichiarazione cumulativa annuale che va inoltrata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il

presupposto impositivo. La presentazione delle dichiarazioni periodiche non sostituisce l'obbligo della presentazione della dichiarazione cumulativa.

## **Articolo 7**

### **Versamenti**

- 1) I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Selva di Cadore .
- 2) I soggetti indicati all'art. 3, comma 2 effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, utilizzando esclusivamente la piattaforma Pago Pa, entro le date del 31/01 e 31/05 di ogni anno.  
Solo in caso di "oggettiva impossibilità tecnica" il versamento potrà avvenire tramite sistema bancario.

## **Articolo 8**

### **Controllo e accertamento dell'imposta**

- 1) Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.6.
- 2) Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione i fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 3) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - c) individuare forme di collaborazione con l'Ufficio Pro Loco, operante sul territorio al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti, con particolare riferimento ai dati concernenti le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, anche attraverso la consultazione del modello "ISTAT C/59" relativo alla rilevazione statistica delle presenze e degli elenchi delle case e degli appartamenti in affitto;
  - d) individuare forme di collaborazione con altri Enti ed Istituzioni al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni**

- 1) Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
- 3) "Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del

presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

- 4) Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 100,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Articolo 9 bis Ravvedimento operoso sanzioni tributarie**

- 1) Sulle sanzioni tributarie, ai sensi del Decreto Legge n. 34/2020, è applicato il ravvedimento operoso stabilito dall'articolo 13 del D. Lgs n. 471/1997. Il ravvedimento operoso è possibile semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

### **Articolo 10 Riscossione coattiva**

- 1) Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

### **Articolo 11 Rimborsi**

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Selva di Cadore da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a €. 2.000,00 la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione.
- 3) Non si procede al rimborso dell'imposta versata erroneamente per importi pari o inferiori a €. 15,00 per anno solare.

### **Articolo 12 Contenzioso**

- 1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

## **Articolo 13**

### **Disposizioni transitorie e finali**

- 1) Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 novembre 2017.
- 2) Viene istituita una Commissione permanente di valutazione e indirizzo.
- 3) Tale commissione composta da tre membri del consiglio comunale ( dovrà essere garantita la partecipazione della minoranza con criterio proporzionale ) e quattro rappresentanti delle categorie turistiche ( attività alberghiere, attività extra alberghiere, attività di camping, rappresentante pro loco Val Fiorentina ) avrà competenza sulle variazioni al presente regolamento (tali variazioni entreranno in vigore a 12 mesi dalla variazione, escluso diverso accordo tra tutte le parti) e sull'indirizzo d'uso dei fondi introitati. La Commissione si riunirà un minimo di due volte l'anno in date da concordare di volta in volta o su richiesta di almeno due membri della stessa.
- 4) I quattro membri non facenti parte del consiglio comunale saranno nominati in sede di Assemblea Pro Loco allargata anche ai non soci. La nomina, in caso di presentazione di più candidature, avverrà tramite votazione segreta. L'incarico dei nominati sarà di durata pari alla durata in carica del consiglio comunale.
- 5) Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
- 6) Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione consiliare n.25 del 20.10.2020 e successive modifiche.

\* \* \* \* \*